



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*febbraio 2018*

Oggetto: Cancellazione previa sottoscrizione di un atto ad efficacia transattiva per le quote annuali insolute.

Rispondiamo in merito alla cancellazione previa sottoscrizione di un atto ad efficacia transattiva per le quote annuali insolute.

L'art. 10 del R. D. 11 febbraio 1929, n. 275 stabilisce che *“la cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal comitato, su domanda ...”* La norma va letta in combinato disposto con il successivo art. 14 laddove, al comma 4, dispone che *“se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente”*.

Non essendo la domanda di cancellazione dall'albo un atto unilaterale recettizio, affinché sia ritenuta valida ed efficace, deve essere presentata in carta legale e seguita da un atto deliberativo espresso da parte del Collegio, notificato all'interessato nelle forme previste dal regolamento. Ma, ad ogni modo, una domanda di cancellazione, che non sia preceduta dal ripianamento della morosità maturata dall'iscritto, ancorché proposta in carta libera, è inefficace.

Sicché, premesso che la morosità comporta l'impossibilità di cancellazione dell'iscritto, qualora costui intenda ripianare la morosità, il Collegio, nei limiti della propria discrezionalità e verificato il bilancio, può sottoscrivere a saldo e stralcio un atto con efficacia transattiva che risolva la debitoria, in modo tale che, all'avvenuto pagamento di quanto convenuto, si possa dare corso, con apposita delibera, alla domanda di cancellazione dall'albo, presentata nelle forme legali prescritte.